

Ordine del giorno dell'incontro della Commissione Cantieri

Mercoledì 4 aprile 2018

Ordine del giorno

- 1) Lavorare in sicurezza vicino a cavi elettrici in tensione.
- 2) Le principali sentenze della Corte di Cassazione.
- 3) Regolamento della Commissione.
- 4) Corsi di formazione. Aggiornamento da parte dei delegati.
- 5) Varie ed eventuali.

Punto 1

Lavorare in sicurezza vicino a cavi elettrici in tensione.

I principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli del Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/2008):

➤ Art. 83

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

➤ ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione

nominale maggiore di 30.000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

➤ Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti

precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Inoltre si può fare riferimento anche a:

Interpello 3 /2012 del 15/11/12

Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

Infine dal sito INAIL è possibile scaricare il libro "Lavori in prossimità di linee elettriche aeree".

Punto 2

Le principali sentenze della Corte di Cassazione.

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2017, n. 57974 - Caduta del trapano miscelatore dal montacarichi. Lavoratore colpito al capo e analisi delle responsabilità di datori di lavoro e CSE

Il fatto

Il fatto oggetto del processo si verificò nel corso di lavori presso un cantiere edile, presso il quale lavoravano più ditte: un lavoratore stava eseguendo, all'interno di un cavedio, il lavaggio di una persiana smontata con una idropulitrice, mentre contestualmente si svolgevano operazioni di uso di un montacarichi posizionato sulla sommità di un ponteggio metallico eretto all'interno del cavedio ove il lavoratore stava eseguendo la suddetta operazione.

Dal montacarichi, durante la fase di salita, si staccò e cadde un trapano miscelatore, non adeguatamente assicurato al montacarichi stesso da parte di un dipendente della ditta B; l'attrezzo colpì al capo il lavoratore, procurandogli lesioni.

Il reato e gli imputati

Il reato è contestato agli imputati nelle rispettive qualità di titolare delle ditte A e B e di Coordinatore in fase di esecuzione lavori.

Ai primi due è contestato di non avere adottato le misure necessarie a prevenire i rischi a carico dei lavoratori in sosta o in attività sotto carichi sospesi; al terzo si rimprovera di non avere compiuto alcuna delle attività prescritte dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche in relazione alle interferenze fra lavoratori delle diverse imprese, in particolare con riguardo alle modalità di accesso e di sosta nel cavedio.

In particolare il CSE avrebbe predisposto un piano di sicurezza e coordinamento che non poteva dirsi aggiornato dal verbale di coordinamento del 17 ottobre 2008, in quanto quest'ultimo non conteneva riferimenti al rischio specifico concretizzatosi in occasione del lavaggio delle persiane (attività, questa, che era iniziata nel 2009) e ai relativi provvedimenti da adottare.

La ditta A non aveva fornito ai dipendenti, e tra questi al lavoratore infortunato, dispositivi di protezione individuale pur presenti in cantiere, come il casco antinfortunistico, né vi era vigilanza circa il loro effettivo utilizzo; quanto infine alla ditta B, dal quale dipendeva l'operaio che agganciò malamente l'attrezzo caduto sul capo dell'altro lavoratore, la Corte ha rilevato la violazione, da parte sua, dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008, laddove tale disposizione prescrive l'adozione di misure per impedire che i lavoratori si trattengano sotto i carichi sospesi e vieta che i carichi vengano fatti passare sopra i luoghi di lavoro non protetti, abitualmente occupati dai lavoratori.

Si precisava che il lavoratore infortunato dipendeva dalla ditta A, mentre il lavoratore della ditta B era in realtà un lavoratore autonomo con propria partita I.V.A.

Il ricorso

Il ricorso della ditta B. è infondato.

Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 - ora previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte: **gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità, vale a dire alla concreta interferenza tra le**

organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori.

In tale quadro, non può dirsi fondata la lagnanza del ricorrente con riguardo al fatto che egli non era formalmente investito della qualità di datore di lavoro del lavoratore infortunato, atteso che, in base ai richiamati principi, egli doveva farsi carico dei rischi connessi alla presenza, sul luogo di lavoro, di altre ditte e di lavoratori da queste dipendenti. La presenza di tali rischi, poi concretizzatisi in occasione dell'infortunio, è stata correttamente messa in luce dalla Corte, laddove essa fa riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 71, D.Lgs. 81/2008, nonché all'obbligo di adottare misure tese a impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi e che i carichi vengano fatti passare al di sopra di luoghi di lavoro non protetti.

Soprattutto nell'ambito di lavorazioni con la concomitante presenza di più ditte e di lavoratori dipendenti da ciascuna di esse - la formale qualificazione del rapporto non rileva ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia in relazione al c.d. rischio interferenziale. Sotto il profilo generale, del resto, e sulla scia di un costante orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito che la definizione di "lavoratore", di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3 d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art.2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'**oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.**

Quanto, infine, alla dedotta abnormità e imprevedibilità della condotta del lavoratore nell'agganciare malamente lo strumento poi caduto sul capo del lavoratore infortunato, è di tutta evidenza che la posizione della ditta B. dev'essere collegata al dovere, da parte sua, di governare il rischio connesso alle lavorazioni da lui curate, tra le quali sicuramente rientrava anche quella eseguita dal lavoratore.

Il ricorso del CSE, invece, deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento. La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; si è, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza. Ciò posto, il ricorrente ha correttamente prospettato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza della Corte, i termini del suo ambito di responsabilità nella qualità di coordinatore per l'esecuzione lavori; e ha documentato in modo puntuale ed esaustivo che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, **il verbale di coordinamento del 17 ottobre 2008, oltre ad avere effettivamente funzione integrativa del piano di sicurezza, escludeva la sovrapposizione di attività lavorative anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il**

cortile (verosimilmente intendendosi, per tale, il "cavedio" ove avvenne l'incidente), salvo che per le operazioni di calo a basso delle persiane, durante le quali le altre operazioni di lavoro dovevano rimanere sospese. E' poi mal posta, nella sentenza impugnata, la questione della mancata diffusione del verbale suddetto, atteso che i compiti di alta vigilanza affidati al CSE nella sua qualità implicavano che egli interagisse non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza.

E' infine infondato il ricorso della A.F.: la designazione di un preposto, sia pure con attribuzione di compiti di costante vigilanza a fini antinfortunistici, non é affatto sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle proprie responsabilità, che ben possono essere concorrenti con quelle del preposto in rapporto alla natura del rischio che ciascuno di essi é chiamato a governare. Oltretutto, in alcun modo é desumibile dal ricorso il fatto che al preposto fosse stata conferita la titolarità dei poteri decisionali e di spesa necessari e idonei a impedire eventi del tipo di quello verificatosi.

Si soggiunge che, a proposito dell'asserto relativo alla distribuzione dei dispositivi individuali di protezione, **il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori.**

La sentenza

Pertanto, mentre (come detto) la sentenza impugnata va annullata quanto al CSE per non avere l'imputato commesso il fatto, con riguardo agli imputati B.0 e A. la stessa sentenza va annullata agli effetti penali per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione; i ricorsi presentati dalla B. e dalla A. vanno però rigettati agli effetti civili.

Punto 3

Corsi di formazione. Aggiornamento da parte dei delegati.

Le incaricate Beatrice Fonti e Miriam Ruggiero relazionano sullo stato dell'attività relativa ai corsi di formazione: si sta procedendo all'organizzazione di un Seminario su "La gestione delle terre e rocce da scavo, nei cantieri edili (D.P.R. N.120 Del 13/06/2017)".

Si ipotizza come data di svolgimento l'08/06/2018 per una durata di 4 ore.

Punto 4

Regolamento della Commissione

Il Regolamento delle Commissioni è scaricabile dal sito dell'Ordine.

Nel Regolamento sono citate le diverse figure con le relative funzioni (consigliere referente, coordinatore, componenti) e sono previste anche visite di interesse specifico: si ipotizza una visita al cantiere della "Ferrari", grazie alla collaborazione del coordinatore Fiocchi.

La coordinatrice di tutte le Commissioni è Valeria Del Borgo.

Punto 5

Varie

Prossimi incontri di commissione: 17/05, 19/07, 20/09 e 22/11 ore 18.15.